

**N. R.G. 2014/25037**



**TRIBUNALE di TORINO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Tribunale delle Imprese**

**Ordinanza**

Nel procedimento cautelare promosso da:

**Riccardo Pagani**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti C. Savanco e N. Salvini;

Ricorrente

Contro

**Leo Burnett Company s.r.l.**, in persona del Presidente del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. Conti, A. Verga e A. Gulli;

Resistente

**II GD**

Sciogliendo la riserva che precede;

visti gli atti e le risultanze dell'istruttoria esperita;



## Osserva

1) Riccardo Pagani, dipendente creativo della Leo Burnett Company s.r.l. ed attualmente collocato in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, ha introdotto la presente controversia (davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Torino che ha l'ha poi correttamente trasmessa alla sezione Tribunale delle Imprese) per la tutela, in via di urgenza, del suo diritto ad essere riconosciuto autore o coautore dello spot pubblicitario televisivo e cinematografico commissionato dalla società Fiat alla Leo Burnett Company s.r.l. per la vettura "500", spot comunemente definito "Fiat 500 cult yacht" e che ha ottenuto il "Leone di bronzo" presso il Festival di Cannes nella categoria "Film (car)"

In particolare, il ricorrente, residente a Milano e che ha dichiarato di essere domiciliato a Torino dal 2000, ha fatto presente che l'idea che permea lo spot in discorso ("*nonsense*" provocatorio ed ironico che muovendo dal concetto che la 500 è un bene piccolo ed accessibile a tutti e che la felicità non dipende dal lusso, giunge ad un colpo di scena finale assolutamente contraddittorio, e perciò sorprendente ed accattivante, secondo cui, tuttavia, la "500" appartiene allo stile di vita di chi può permettersi davvero qualsiasi cosa) era venuta ad esso Pagani nel 2010 ed era stata esternata durante un *brain storming* con alcuni colleghi e superiori. Quella presentazione, che all'epoca, non aveva avuto seguito operativo, è stata ripresa anni dopo e realizzata nel film spot "Fiat 500 cult yacht" nel periodo in cui esso ricorrente era in cassa integrazione.

2) La società resistente si è costituita in giudizio contrastando le domande attoree sotto il profilo del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e rilevando altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito atteso che - essendo la propria sede a Milano, dove del resto il ricorrente ha la residenza - la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.



3) Dopo l'assunzione di due sommari informativi, il procedimento è stato trattenuto a riserva all'udienza del 5.11.14.

4) Ritiene il GD che le domande di parte ricorrente non possano essere accolte per i motivi di seguito esposti.

Come si è detto, Riccardo Pagano rivendica di essere autore dell'idea fondante lo spot pubblicitario oggetto di causa, spot poi realizzato da altri quanto lui era in cassa integrazione.

Tale ultimo dato è pacifico e l'istruttoria orale ha confermato che i realizzatori dello spot si sono ispirati ad un vecchio script del sig. Pagano, prodotto come doc. n. 7 nel fascicolo di parte ricorrente.

Il sommario informatore Campisi ha riferito che *"...io e Carpinelli abbiamo lavorato per conto nostro e abbiamo sviluppato alcune idee, fra le quali Carpinelli ha tirato fuori un vecchio script; questo vecchio script è stato presentato per la gara insieme alle altre idee...Lo script consiste in un documento world dove si abbozzano delle idee...Confermo che l'idea presentata da Carpinelli è quella rammostrata di cui secondo foglio del doc. mostrato. Poi questa idea è stata modificata ed elaborata; poi è stato fatto un rubamatik (cioè un video di presentazione ai fini dell'approvazione presso Fiat) e poi è stato elaborato lo spot definitivo..."* e il sommario informatore Vavalà ha confermato che *"... questo spot è nato almeno 4 anni fa, perché vi era una idea creativa iniziale a suo tempo; poi ... l'idea ... dello spot è stata sviluppata, c'era la macchina, lo yacht e poi nel corso della realizzazione esecutiva, ci sono state delle modifiche e delle evoluzioni... L'idea creativa è quella di cui al doc. 7 e ... può variare l'esecuzione nel corso della realizzazione... All'epoca dell'idea iniziale (script) vi era associato uno spot che non era descritto nella sua sceneggiatura; questa idea è stata presentata a Fiat in più di una occasione... la Fiata all'epoca non era interessata allo sviluppo dell'idea, pur ritenendola apprezzabile; poi l'idea è stata ripresentata ed è stato elaborato uno spot".*

Seppure dunque il concetto cardine a cui è ispirato lo spot "Fiat 500 cult yacht" risale ad uno script a suo tempo concepito dall'odierno ricorrente, si



deve tuttavia escludere che l'apporto del sig. Pagano si sia concretato in un'opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore.

La tutela della dimensione morale o patrimoniale del diritto d'autore presuppone infatti l'esistenza di un'opera dell'ingegno compiuta, cioè di una unità organica volta al raggiungimento di uno specifico risultato creativo e, come affermato anche dalla Suprema Corte, sfuggono alla tutela in questione materiali che non costituiscono siffatta unità organica, cioè quelli che hanno bisogno di aggiustamenti e trattamenti specifici per la pubblicazione. (Cass., 1999, n. 5301).

In altre parole, il diritto d'autore non protegge le idee in sé ma protegge invece le opere nelle quali le idee trovano una concreta espressione creativa e, come ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione *"... caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale nell'ambito delle opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione... di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva per l'ottenimento della protezione"* (Cass., 2004, n. 15496).

Se quindi il diritto d'autore tutela l'opera e non già l'idea ancorché questa ne costituisca l'ispirazione generica, si deve escludere che, nel caso di specie, sussista il *fumus boni juris* dell'azione cautelare intrapresa dal ricorrente e cioè il suo diritto di essere riconosciuto autore o coautore dello spot "Fiat 500 cult yacht": l'opera tutelata dalla LdA è infatti solo lo spot in questione che, formato da immagini, parole e suoni, è stato realizzato da altri soggetti.

5) Atteso quanto sopra esposto - che assorbe e rende ininfluyente l'esame delle difese anche preliminari di parte resistente - le domande cautelari formulate da Riccardo Pagani devono essere respinte ma le particolarità della fattispecie inducono a dichiarare integralmente compensate le spese processuali.



## **PQM**

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

**Rigetta** le domande cautelari formulate da Riccardo Pagani e **dichiara** integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

**Torino, 10.11.14.**

**Il GD**

**Dott.ssa Gabriella Ratti**

